

REPUBBLICA ITALIANA



Regione siciliana
PRESIDENZA

Il Commissario delegato
per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque
O.P.C.M. n° 2985 del 31 maggio 1999

Area 3 Prot n° 16981 A3

del 13 NOV. 2002

OGGETTO: Notifica dell'Ordinanza Commissariale n.985 del 11/11/2002.

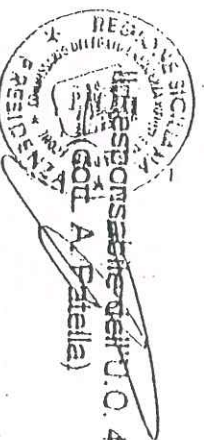
→ Alla
Soc. ENICHEM S.P.A.
Fridio Garcallo *Caro Fridio* 123

Al
Comune di
Fridio Garcallo

Alla
Amministrazione Provinciale di
Siracusa

Emiliano Pricco
Ricevuto/Dir.
3 prot. h
Data 12/11/02

Si notifica a tutti gli effetti l'Ordinanza Commissariale n. 985 del 11/11/2002 con la quale è stato concesso alla Società in indirizzo il rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97.



Vista

L'istanza n. 35/02 del 20/03/02 della Soc. Enichem S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) e stabilimento industriale in Prio Gargallo, assunta al protocollo di questa Struttura Commissariale al n. 4055 del 26/03/2002, con la quale si richiede il rinnovo del D.A. n. 452/18 del 17/07/1997;

Vista

la polizza fidejussoria n. 7657 del 20.02.1992 stipulata con l'Istituto bancario San Paolo di Torino, sede di Milano valevole fino al 31/12/2002;

Visto

il verbale di sopralluogo del 22/10/2002, eseguito dalla Provincia Regionale di Siracusa, dal quale risulta che "non sono state apportate modifiche all'impianto che abbiano variato le condizioni di cui al D.A. 369/18 del 11/06/93";

Ritenuto di poter procedere al rilascio del rinnovo ai sensi dell' art. 28 del D.Lgs. n. 22/97, caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali che saranno emanate in attuazione del citato decreto legislativo n. 22/97 anche più restrittive;

Per quanto sopra espresso:

CRDINA

Art.1

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n.22/97 è concesso alla Soc. Enichem S.p.A. con sede legale a Milano e stabilimento in Prio Gargallo, il rinnovo dell'autorizzazione, rilasciata con D.A. 452/18 del 17 luglio 1997, al deposito preliminare del rifiuto pericoloso identificato con il codice CER 060404* (rifiuti contenenti mercurio) provenienti dall'impianto "socroda".

La presente ordinanza ha validità cinque anni a decorrere dal 18 luglio 2002.

Entro 180 giorni dalla scadenza della presente Ordinanza la ditta potrà presentare domanda di rinnovo a questa Amministrazione, che si determinerà prima della scadenza della stessa.

L'impianto dovrà sempre mantenere le caratteristiche di conformità alle prescrizioni ed agli elaborati approvati con il D.A. n. 369/18 del 11.06.1993.

In particolare si precisa che:

Art.2

- La quantità max di rifiuti stoccabili in un anno è di 2000 mc.
- I rifiuti non possono essere stoccati per un periodo superiore a mesi 6 (sei).
- È vietato lo stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi.

Art.3

La Società, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. n.22/97 e del D.P.C.M. 31.03.1999, di approvazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale, dovrà comunicare alla Camera di Commercio competente per territorio, secondo le modalità previste dalla L.n.70 del 1994 entro il 30 di aprile di ogni anno, il quantitativo di rifiuti smaltiti nel corso dell'anno solare precedente.

Art.4

La Società dovrà tenere presso la sede dell'impianto apposito registro di carico e scarico regolamentare validato, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n.22/97 ed al D.M. n. 148 del 01.04.1998.

Art.5

La Società è obbligata al rinnovo delle garanzie fidejussorie citate in premessa per tutta la durata della presente Ordinanza nonchè al loro aggiornamento agli indici ISTAT, così come previsto dal D.A. n. 138 del 19/04/86.

Art.7

Il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertata violazione di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento;

Art.8

la Provincia Regionale di Siracusa ed il Comune di Prio Gargallo effettueranno con periodicità almeno semestrale, attività di controllo e vigilanza di propria competenza;

Art.9

Il presente provvedimento è subordinato al rispetto delle altre norme in materia di rifiuti e delle norme, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

Alla presente Ordinanza è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello statuto siciliano.

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

alermo, il 11 NOV. 2002